



COMUNE DI MARZABOTTO

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C.n. 6 del 29.01.2008

ART.1

Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e della Legge Regionale 6 luglio 2007 n.11, destinati ad uso pubblico al fine di sviluppare ed incrementare la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

2. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- ✓ concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- ✓ dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- ✓ realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- ✓ concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- ✓ ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

ART. 2

Impianti comunali

1. Gli impianti sportivi rientranti nell'ambito di applicazione della presente normativa sono individuati in quelli di proprietà dell'Amministrazione Comunale, o nelle sue disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

2. . Le palestre scolastiche rientrano nell'ambito di applicazione della presente normativa solo ed esclusivamente se non già concesse in uso da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità previste in specifico Regolamento Comunale.

ART. 3

Modalità di gestione

1. Per gestione dell'impianto si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. Gli impianti sportivi del Comune di Marzabotto possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- ✓ Direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentire la gestione ottimale con altre modalità;
- ✓ Mediante affidamento in gestione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, in via preferenziale a Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Associazioni di Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali, che abbiano significativo radicamento territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica o, qualora ne ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito all'art.3 della L.R.11/2007.
- ✓ Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

2. Per affidamento in gestione si intende il rapporto, configurabile come concessione di servizi, nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi operativi e gestionali degli impianti sportivi, introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture ed eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze dell'Amministrazione.

ART. . 4

Modalità di affidamento a terzi

1. Qualora si intenda provvedere all'affidamento in gestione degli impianti ai soggetti indicati all'articolo 3, la Giunta Comunale determina preventivamente con proprio atto il canone minimo che si intende percepire e l'eventuale corrispettivo massimo che si ritenga opportuno concedere per ciascun impianto, tenendo conto di quanto erogato negli anni precedenti, dell'aumento dell'indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti che si intende affidare al gestore.

2. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene tenuto conto dei seguenti principi:

- ✓ Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- ✓ Garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, che ne facciano richiesta all'affidatario;
- ✓ Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- ✓ Utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- ✓ Scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- ✓ Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- ✓ Valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte del Comune del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo corrispettivo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

- ✓ Garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

ART. 5

Convenzioni

1. Il rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario è regolato da apposita convenzione per la gestione dell'impianto sportivo, nella quale vengono stabiliti i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

2. La convenzione è improntata alle seguenti priorità: Salvaguardia dell'impianto sportivo, rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo d'utenza, promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

Alla convenzione sono inoltre allegati il **piano di utilizzo** che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, modificabile annualmente dal gestore, previa autorizzazione dell'Amministrazione ed il **piano di conduzione tecnica** contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania.

3. L'Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi in via preferenziale su base triennale, tenendo conto dei piani di gestione.

ART. 6

Oneri a carico del concessionario

2. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico del soggetto individuato come affidatario:

- ✓ custodia degli impianti, ivi comprese le aree esterne,
- ✓ pagamento utenze e tasse in genere derivanti dall'uso dell'impianto (energia elettrica a qualsiasi uso destinata; spese relative al gas per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda, TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani), spese relative all'impianto e all'esercizio del telefono ecc..).
- ✓ pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell'impianto sportivo, nonché delle aree a verde, compresa la falciatura dell'erba e il taglio delle siepi.
- ✓ Igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura.
- ✓ Personale adibito all'impianto : il concessionario deve attestare per il personale dipendente delle attività e della struttura il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. Il Comune è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito.
- ✓ Predisporre un piano di sicurezza da consegnare all'Amministrazione e nominare, per il periodo di utilizzazione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- ✓ Stipula di polizza assicurativa R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili.
- ✓ manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:

Impianto elettrico: riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine,

neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo, ad esclusione dei guasti ai proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici. In ordine alla manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc., il Comune che ha in atto una convenzione con una ditta specializzata, provvederà direttamente.

Infissi: sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal soggetto affidatario, un suo affiliato o un suo autorizzato ed in questi casi il soggetto che gestisce l'impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.

Locali, spazi esterni e tribune: imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.

Arredi ed attrezzature :sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal soggetto affidatario o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto.

Aree esterne destinate a verde o a gioco: gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti.

Servizi igienici: deve essere garantita l'apertura dei servizi igienici ubicati negli impianti durante l'orario di apertura degli stessi.

3. Qualora l'impianto sia dotato di idonee strutture ed attrezzature, al concessionario sarà consentita la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi del previsti nel vigente Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

Art. 7 **Oneri a carico del Comune**

1. Sono oneri a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto con le modalità enunciate al comma successivo, che provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 6.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti:

Impianto elettrico: riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del concessionario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.

Impianto idraulico e produzione di acqua calda: sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,

Infissi: rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purchè il danno non sia causato dal concessionario o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Locali, spazi esterni e tribune: interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del soggetto affidatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.

Arredi ed attrezzature: rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al concessionario.

Aree verde: rifacimento totale dei campi o delle aree a verde dei suddetti impianti sportivi. Manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.

Art. 8

Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti

1. Il soggetto affidatario della gestione dell'impianto percepirà, direttamente dalle società e da altri soggetti che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie che saranno determinate, prima di ogni stagione agonistica, dalla Giunta Comunale, sentito il parere del concessionario.

2. E' in ogni caso fatto divieto al concessionario di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 9

Diritti del Comune

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:

- ✓ di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo.
- ✓ di far utilizzare l'impianto a tutte le associazioni che ne facciano richiesta.
- ✓ di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva al concessionario almeno dieci giorni prima del loro svolgimento.

2. E' inoltre facoltà del Comune usufruire dell'impianto, in modo gratuito, per le attività delle Scuole, nelle fasce orarie che saranno annualmente definite.

Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dal concessionario, in forma gratuita, e lo stesso provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.

Al momento dell'utilizzazione da parte del Comune e/o delle Scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.

3. Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto.

4. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo.

5. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti, da parte del Comune, delle Scuole e/o di soggetti terzi per manifestazioni varie, sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

Art 10 **Pubblicità negli impianti**

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare, dalle società sportive utenti, pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.

2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi, sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. Il concessionario, o l'eventuale terzo interessato, è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).

5. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.